

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI AGOSTO ●●●

**1 MERCOLEDÌ****TERMINI PROCESSUALI**

**Inizio periodo sospensione.** Con oggi inizia a decorrere il periodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che terminerà il prossimo 15 settembre.

La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributo ricevuto il 2-7-2012, impugnabile avanti la commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto ricorso entro il 16-10-2012 anziché il prossimo 31 agosto in quanto non si computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.

**10 VENERDÌ****FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE**

**Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.** I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Il presente adempimento riguarda solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dall'1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011.

**20 LUNEDÌ****IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI****Versamento saldi e acconti con maggiorazione per persone fisiche e contribuenti soggetti a studi di settore.**

Le persone fisiche e i soggetti diversi che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, hanno ottenuto una proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012, come già anticipato in precedenti scadenze già pubblicate e nello speciale inserto staccabile relativo alla dichiarazione dei redditi 2012 e all'Imu pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012 a pag. 39 e seguenti.

Coloro che non hanno provveduto al pagamento entro il 9 luglio scorso possono effettuarlo entro oggi maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai soggetti non persone fisiche che partecipano a società soggette agli studi di settore.

In caso di rateazione degli importi dovuti si devono applicare gli interessi riportati nella *tabella 2* pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2012 a pag. 77; gli interessi riportati nella suddetta *tabella 1* riportata sempre nella stessa pagina, sono stati confermati dall'Agenda delle entrate con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per quanto riguarda la novità della cedolare secca si rimanda alla circolare dell'Agenda delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 così come integrata e modificata dalla stessa Agenda delle entrate con la circolare n. 20/E del 4 giugno scorso.

**CAMERA DI COMMERCIO****Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione.**

Le persone fisiche e i soggetti diversi che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, che non hanno versato entro il 9 luglio scorso il diritto camerale 2012 dovuto per l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, possono provvedervi entro oggi con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il pagamento si utilizza il modello F24 potendo compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice Comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

**IMMOBILI ALL'ESTERO****Versamento imposta sul valore con maggiorazione.**

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, devono versare, a partire dall'anno 2011, un'imposta pari allo 0,76% del valore degli immobili stessi.

Poiché l'imposta è dovuta entro le normali scadenze previste per l'Irpef, è possibile effettuare il versamento entro oggi, se non già fatto entro il 9 luglio scorso, con la maggiorazione dello 0,4%.

I dati utilizzati per il calcolo devono poi essere indicati nella Sez. XVI, righe RM33 e RM34, del quadro RM del mod. Unico 2012 persone fisiche.

La nuova imposta patrimoniale è stata istituita con l'art. 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214, ed è stata parzialmente modificata con l'art. 8, comma 16 lettere da e) a g), del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Per informazioni più dettagliate sulle modalità applicative si rimanda alla circolare dell'Agenda delle entrate n. 28/E del 2 luglio scorso consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO****Versamento imposta patrimoniale con maggiorazione.**

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che detengono attività finanziarie all'estero devono versare, a partire dall'anno 2011, un'imposta sul valore delle stesse in proporzione alla quota e al periodo di detenzione.

L'imposta, pari allo 0,1% per gli anni 2011 e 2012 e allo 0,15% dall'anno 2013, è calcolata sul valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività; in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Per quanto riguarda i termini di versamento, dichiarativi e normativi (che sono immediatamente successivi) si rimanda a quanto già detto nella precedente scadenza, in particolare alla circolare dell'Agenda delle entrate n. 28/E del 2 luglio scorso.

**IRPEF****Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione.**

I sostituti d'imposta, persone fisiche e altri contribuenti interessati dagli studi di settore, che nel corso del 2011 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,40%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 on line.

**IVA****Fatturazione differita per consegne di luglio.**

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 (20 per la scadenza di agosto) del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di luglio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di luglio, anziché al mese di agosto.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di luglio a uno stesso cliente è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di luglio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.**

I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito

to con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

**IVA CESSIONI AL MINUTO**

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

**IVA AGRITURISMO**

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

**IVA****Liquidazione mensile di luglio.**

Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di luglio, nonché alle fatture differite emesse entro il 20 agosto per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di luglio o cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di luglio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla

compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011 e 12/2012, rispettivamente a pag. 82, 32, 30 e 41, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

**Liquidazione trimestrale.** Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2012, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di giugno (decreto ministeriale del 15-11-1975).

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di luglio sopra riportata.

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al secondo trimestre 2012 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE****E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE****SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI****Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva.**

I contribuenti titolari di partita che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012 in base al modello Unico 2012, hanno effettuato il primo versamento entro il 18-6-2012 o il 9-7-2012 (persone fisiche e altri contribuenti soggetti agli studi di settore) devono versare, con il modello F24 on line, la terza e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti; poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni

rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2012 a pag. 77.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2012 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012 a pag. 39 e seguenti; si veda anche la risoluzione n. 69/E del 21 giugno dell'Agenzia delle entrate consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## IVA

**Versamento rateale saldo 2011.** I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2012 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2011, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale sesta rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,65%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2012) e la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l'1-10-2012, essendo il 30 settembre domenica.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2011, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio scorso, sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.** Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento ricevute, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di luglio o del secondo trimestre 2012.

Le nuove modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibi-

lità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 20-8-2011 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-7-2011, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

## IRPEF

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2011 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la sesta rata dell'acconto 2012 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

## ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

## INPS

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo

occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2012 le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 18% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Le aliquote per il 2012 sono state aumentate di un punto percentuale con l'art. 22, comma 1, della legge di stabilità 2012 n. 183 del 12-11-2011 (Supplemento ordinario n. 234 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14-11-2011); si veda al riguardo la circolare Inps n. 16 del 3-2-2012 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

## CONDOMINI

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)